

# COMUNE DI CALATABIANO CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

# DETERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del Sindaco n. 1 del 05.01.2022

OGGETTO: Individuazione del Segretario Comunale dott.ssa Marta Emilia Dierna quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Calatabiano.

### LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

#### Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 50 comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL) che conferisce al Sindaco il potere di nominare i responsabili di uffici e servizi e di assegnare gli incarichi dirigenziali;

il comma 7, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012 numero 190 (novellato dal decreto legislativo 97/2016) che testualmente recita:

"L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività [...]";

la deliberazione numero 15 del 15 marzo 2013 con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha individuato nel Sindaco l'organo competente a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza negli enti locali;

### Richiamati inoltre:

l'articolo 97, comma 4 lettera d), del TUEL secondo il quale il segretario comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

il secondo paragrafo del comma 7, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012 numero 190 per il quale negli enti locali"il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione";

Visto il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 secondo il quale "L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale";

**Visto** il successivo comma 10 secondo cui "Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11";

Visti, altresì, i successivi commi 12 e 13 che così recitano: "In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonche' sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

- a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo;
  - b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.
- 13. La sanzione disciplinare a carico del responsabile individuato ai sensi del comma 7 non puo' essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi";

Ritenuto che l'art. 43 del d.lgs n. 33/2013 (Responsabile per la trasparenza), modificato dall'art. 34 del D. lgs 97/2016, al comma 1 così recita "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito "Responsabile", e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione";

Atteso che il decreto legislativo 97/2016:

ha riunito gli incarichi di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza;

ha previsto che a tale responsabile siano riconosciuti poteri idonei a garantirne l'autonomia e l'effettività di esercizio dei poteri;

il nuovo Piano nazionale anticorruzione, inoltre, ha evidenziato che l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015 ("Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"), prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette, per finalità di antiriciclaggio, possa coincidere con il responsabile anticorruzione;

in forza delle novità normative il responsabile per la prevenzione della corruzione è chiamato a svolgere i compiti seguenti:

- 1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- 2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- 3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- 4. propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- 5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione(articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- 6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
- 7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";
- 8. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- 9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;
- 10. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
- 11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- 12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- 13. segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- 14. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- 15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).

- 16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
- 17. al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC;
- 18. è preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA);
- 19. è il "gestore" delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015;

## Rilevato inoltre che:

il comma 9, lettera c) dell'articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di "obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione" che vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

tali obblighi informativi ricadono su tutta la struttura organizzativa, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate;

secondo l'ANAC, l'atto di nomina del responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si "invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso [responsabile]la necessaria collaborazione";

è imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione;

l'articolo 8 del DPR 62/2013 impone un "dovere di collaborazione" dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere, a norma del citato art. 1 comma 7 della legge 190/2012 come modificato dall'art. 41 del D. lgs 97/2016, alla individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Calatabiano nel Segretario dell'Ente e di nominare, pertanto, responsabile di tale funzione la Dott.ssa Marta Emilia Dierna attribuendole tutte le competenze e le responsabilità previste dalla Legge;

**Dato atto**, ai sensi della clausola di invarianza di cui all'art. 2 della stessa legge 190/2012, che dalla presente nomina non discende alcun onere a carico del bilancio e che pertanto il presente atto non presenta profili di regolarità contabile;

### **DETERMINA**

- 1. dalla data odierna e sino a durata della commissione straordinaria, di individuare il Segretario Comunale, attualmente la Dott.ssa Marta Emilia Dierna, quale "responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" per l'esercizio delle funzioni e dei compiti elencati in narrativa;
- 2. **Di individuare** quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Calatabiano il Segretario Comunale nella persona della Dott.ssa Marta Emilia Dierna, nata a Catania il 19/09/1978;
- 3. **Di dare atto** che al responsabile così individuato fanno capo tutti i compiti, gli obblighi e le responsabilità di cui alla legge 190/2012;

- 4. Di trasmettere, a cura dell'Ufficio di Segreteria, copia del presente atto al Segretario comunale e di darne comunicazione al Collegio dei Revisori dei Conti e ai Responsabili di Area;
- 5. **Di disporre**, a cura dell'Ufficio di Segreteria, la comunicazione del nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza utilizzando l'apposita piattaforma predisposta dall'ANAC, secondo le modalità di cui al comunicato del Presidente del 01.07.2019;
- 6. **Di disporre**, ferma la pubblicità legale mediante affissione all'albo pretorio on line, la pubblicazione in via permanente del presente atto nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Dott.ssa Alfonsa Caliò

Dott Gambadauro Cosimo

Dott. Crupi Pasquale